



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 36/2025

OGGETTO: DETRAZIONE IN START UP: PRECISATI I TEMPI PER LA DETRAZIONE

La detrazione per le start up innovative spetta nel periodo di imposta in cui il fondo investitore soddisfa il requisito di composizione degli investimenti «qualificati» e da tale periodo decorre l'*holding period*.

Con la risposta a interpello 184/2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta solo nel periodo d'imposta in cui il fondo soddisfa il requisito di composizione degli investimenti.

L'*holding period* inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'OICR.

Il tema riguarda la tempistica per beneficiare della detrazione Irpef del 30% prevista per investimenti in start up innovative e in Pmi innovative.

L'art. 29 DL 179/2012 riconosce ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio OICR o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative, la possibilità di detrarre ai fini Irpef il 30% dell'investimento effettuato. L'art. 4 c. 9 DL 3/2015 ha esteso l'anzidetta misura agevolativa anche agli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese c.d. innovative.

Gli OICR, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, devono detenere azioni o quote di start up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.

Pertanto, nell'ipotesi in cui non coincida il periodo d'imposta in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore e il periodo d'imposta in cui l'OICR può considerarsi "qualificato", la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti, e da tale ultima data inizierà a decorrere l'*holding period*.

Distinti saluti.

Padova, 10/07/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA